

**Proponente:**  
**Proposta: 2021/57**  
**del 04/02/2021**



**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**  
Istituzione del  
Comune di Reggio Emilia  
**REGGIO EMILIA APPROACH**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.I.D. 13**

**del 04/02/2021**

## **ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**

**Dirigente: RINALDI dott. Nando**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ELENCO VOLONTARI INDIVIDUALI CHE OPERANO PRESSO L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA IN APPLICAZIONE REGOLAMENTO VOLONTARI PER L'ANNO 2021

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 prevede che: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."
- nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
- in data 17/12/2020 con deliberazione n°217 veniva approvato il rinnovo del contratto di servizio fra Comune di Reggio Emilia e Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia dal 01.01.2021 al 31.12.2024;
- Il D.lgs. 267/00 art. 114 comma 3 individua quali organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. 1 del 06.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 nonché i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n°48 del 31.03.2020 con immediata eseguibilità sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020, il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati

Visto il provvedimento in data 13/05/2020, in atti al PG 2020/0083765, con il quale il Sindaco ha attribuito ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e i suoi s.m.i. e dell'art.13, sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, richiamate anche la delibera della G.C. n. 194 del 29/11/2019 "Indirizzi per la revisione organizzativa dell'Ente, modifiche al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e avvio delle procedure selettive per la stipula di contratti a tempo determinato di qualifica dirigenziale", l'incarico di Direttore dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia al Dottor Nando Rinaldi a partire dal 18 maggio 2020.

Vista:

la delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 21/05/2018 "Approvazione del nuovo regolamento del volontariato civico singolo e associato" , nella quale sono ribaditi i principi che si recepiscono anche per l'Istituzione, ovvero che:

- *"l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia pone esplicitamente tra le linee strategiche del suo mandato politico la massima valorizzazione del capitale sociale di cui è ricca la città; l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la socialità e le relazioni in un'ottica di comunità e di cittadinanza attiva;*

- *il volontariato non è solo “socialmente utile”, ma è anche “eticamente necessario” come soggetto che testimonia valori e che crea legami sociali, beni relazionali e “capitale sociale”. Donare il proprio tempo ma anche la propria competenza, per fare qualcosa di creativo e di utile per gli altri, per la comunità di appartenenza;*
- *il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;*
- *detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;*
- *quest’ultima norma dispone che “i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;*
- *il Codice del Terzo settore riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”(art. 2 del D.Lgs. 117/2017);*
- *il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017).*

Preso atto che:

relativamente al “volontariato associato” l’Istituzione non ha attiva questa forma di attività e relativamente al “volontariato singolo” di cui al Capo I del regolamento, si specifica che:

- *con proprio parere n. 26/2017 del 24.11.2017 la Corte dei Conti - Sez. Autonomie si è pronunciata sulla questione proposta della Sezione regionale di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia enunciando il seguente principio di diritto: “Gli Enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari in attività di utilità sociale, a condizione che con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l’assoluta gratuità della loro attività, l’assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale.”*
- *A tal fine dovrà essere prevista l’istituzione d un apposito registro dei volontari, le cui risultanze, se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni causati a terzi conseguenti allo svolgimento dell’attività, con oneri a carico dell’ente locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari dallo stesso coordinato.*
- *Il Regolamento dell’ente dovrà assicurare, altresì, che i requisiti soggettivi previsti per l’iscrizione nel registro dei volontari non abbiano carattere discriminatorio e che i requisiti psico-fisici e attitudinali eventualmente richiesti siano finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi. Analogamente, le modalità di cancellazione dal registro dovranno garantire ai singoli volontari la facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità da loro manifestata e non potranno avere carattere sanzionatorio, stante l’assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari.”*

Considerato inoltre che:

sono numerosi i cittadini di Reggio Emilia che si impegnano in attività di volontariato a titolo gratuito, ed in particolare l'Istituzione valorizza il volontariato delle famiglie con bambini iscritti nei Nidi e nelle Scuole comunali, a cui è dedicato in specifico l'art. 14 del citato regolamento qui riportato:

Art. 14 . Volontariato delle famiglie con bambini iscritti nei nidi e nelle scuole comunali

*Per attività, iscrivibili dentro al più complessivo progetto di partecipazione delle famiglie all'interno di nidi e scuole dell'infanzia, individuabili come volontariato a carattere occasionale, pur restando ferme le norme di carattere generale contenute in questo Regolamento si prevede quanto segue:*

*- l'elenco completo dei volontari con i dati di cui al comma 4 è conservato presso il servizio*

*di competenza e non confluisce nel Registro Generale di Volontariato Civico.*

*- i volontari, essendo genitori o parenti dei bambini iscritti e frequentanti i nidi e le scuole,*

*non dovranno presentare domanda presso gli uffici di riferimento. Sarà la scuola a segnalare*

*agli uffici dell'Istituzione la partecipazione alle attività per le quali è necessario attivare*

*l'assicurazione.*

*- le attività o il programma operativo verrà definito con i volontari dalle insegnanti, dai pedagogisti della struttura di riferimento e con l'ufficio tecnico dell'Istituzione.*

Dato atto inoltre che:

già con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 247 del 21.12.2017 sono state recepite le “Linee di indirizzo in materia di utilizzo di volontari individuali nelle more dell'adozione di apposito regolamento” - poi confermate con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 21/05/2018 “Approvazione del nuovo regolamento del volontariato civico singolo e associato” e nello specifico e' stato disposta:

- l'istituzione del Registro dei volontari individuali secondo le indicazioni del succitato parere della Corte dei Conti-Sezione Autonomie, stabilendo che la gestione dei rapporti con i singoli volontari e l'iscrizione degli stessi nel Registro sarà affidata ai singoli Servizi dell'Ente, a seguito del quale l'Istituzione ha adottato R.U.I.D. 5 del 21/1/2020 per l'anno 2020;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa del Comune di stipulare polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni causati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a carico dell'Amministrazione comunale, cui anche l'Istituzione aderisce;

Visti:

- il Testo unico degli Enti Locali, D. Lgs n.267 del 18/8/2000 e ss.
- Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 12/2005 “Legge quadro sul volontariato “ così' come modificata e integrata con la Legge Regionale E.R. 20/2017“Disposizioni per la ridefinizione,semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo Settore alla concertazione regionale e locale”;
- la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia

Romagna 250 del dicembre 2017 con la quale si ribadisce che l'Ente locale e' tenuto al rimborso dei costi sostenuti dall'associazione di volontariato senza scopo di lucro, in attuazione dei fini solidaristici previsti dalla citata L.R. ;

- il Regolamento dell'Istituzione scuole e nidi d'Infanzia
- la Carta dei servizi dell'Istituzione scuole e nidi d'Infanzia

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Direttore dell'Istituzione scuole e nidi d'Infanzia ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

1. di confermare l'applicazione del "Regolamento del volontario civico singolo ed associato" di cui Consiglio Comunale n.52 del 21/05/2018;
2. di provvedere come Istituzione del Comune di Reggio Emilia agli adempimenti specifici previsti dall'art.14 del "Regolamento del volontario civico singolo ed associato" per il volontariato delle famiglie con bambini iscritti nei Nidi e nelle Scuole comunali nell'ambito del progetto educativo;
3. di dare atto che presso l'Istituzione scuole e nidi d'infanzia operano inoltre in qualità di volontari individuali per l'anno 2021 i seguenti cittadini, in allegato come parte integrante l'elenco completo:

NOME E COGNOME	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' SVOLTA DAL VOLONTARIO
-------------------	---

E. B.	CURA DEI PARCHI, PICCOLE POTATURE, RACCOLTA FOGLIE
S. M.	CURA DEI PARCHI, PICCOLE POTATURE, RACCOLTA FOGLIE
M. G.	NARRAZIONE, LETTURE CON I BAMBINI
G. C.	NARRAZIONE, LETTURE CON I BAMBINI
M. M.	AIUTO ATTIVITA' DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE

4. di dare atto che i sopra indicati volontari di cui punto 2) e 3) , operano sulla base di loro offerta spontanea e disinteressata a collaborare con l'Istituzione per fini di solidarietà sociale, nel rispetto della piena libertà di scelta e di collaborazione, in condizione di assoluta gratuità della loro attività, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto della loro incolumità personale come da parere n.26/2017 del 24/11/2017 della CdC – Sez autonomie;
5. di trasmettere l'elenco dei volontari all'ufficio assicurazione del Comune di Reggio Emilia.

Reggio nell'Emilia, 04/02/2021

Il Direttore  
dott. Nando Rinaldi